

Pubblicato il 13/09/2018



N.05215_2018 REG.PROV.CAU.
N. 09464/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9464 del 2018, proposto da

Angelo Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Mastrocola in Roma, viale delle Milizie n.9;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Musio, Antonio Del Manto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria del concorso a n.202 posti di giudice tributario approvata con delibera n. 1049 del 5 giugno 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nella fase cautelare, non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale, anche perché, ad una sommaria cognizione, il ricorrente sembra richiedere la valutazione di periodi di servizio parzialmente sovrapponibili e riconducibili alle stesse categorie di titoli;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

di poter, comunque, compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

N. 09464/2018 REG.RIC.

Brunella Bruno, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO